




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 80 DEL 12/06/2019

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN PIAZZA MAZZINI 28-30
GIUGNO 2019 PER MANIFESTAZIONE GASOLINE BEACH FESTIVAL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che nei giorni 28 e 29 giugno 2019 piazza Giuseppe Mazzini sarà interessata dalla manifestazione, patrocinata dall'Amministrazione Comunale, denominata "Gasoline Sport Stadium";

Vista la richiesta prot. n. 39793 del 30/05/2019 presentata da Polato Franco, in qualità di amministratore di FTO S.r.l., con Sede a Jesolo (VE) in piazza Mazzini n. 17, con la quale si richiede anche l'emissione di ordinanza per la disciplina della sosta e della circolazione stradale in piazza G. Mazzini;

Considerato che per lo svolgimento di detta manifestazione, oltre che l'occupazione dell'intera area pedonalizzata, necessita anche l'occupazione dell'intera carreggiata centrale di piazza Mazzini, tratto compreso dall'intersezione con via A. Aleardi fino all'intersezione con via I. Nievo, nonché di area di sosta per attrezzature al servizio della manifestazione";

Vista l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio Cosap;

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto l'art. 7, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285,

O R D I N A

1. che dalle ore 7,00 del giorno 28/06/2019 sino al termine della manifestazione in premessa citata, previsto per le ore 00,08 del giorno 30 giugno 2019, comprese le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture funzionali alla stessa:
 - la carreggiata centrale di piazza Mazzini, tratto compreso dall'intersezione con via A. Aleardi fino all'intersezione con via I. Nievo, sia chiusa al traffico veicolare;
 - sulla piazza Mazzini, lato sud, fronte condominio Maxim, sugli stalli di sosta lato ovest, come da richiesta, sia permanentemente vietata la sosta di tutti i veicoli (orario 0.00-24.00) con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti, eccetto lo spazio autorizzato per la collocazione di "cella frigo" a servizio dalla manifestazione;
2. che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

3. che sul tratto di via in premessa precitata, qualora non se ne ravvisasse più la necessità in relazione alle esigenze della manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo, consentire il ripristino della normale circolazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

All'area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.